



Albinea, 27 settembre 2021

Circolare 25 CT-mp

Assegni nucleo familiare e assegno unico

L'ASSEGNO PONTE DAL 01.07.2021

Per i lavoratori subordinati e parasubordinati dipendenti:

validità dal 01.07.2021 al 31.12.2021

E' Possibile fare richiesta ordinaria tramite pin INPS, SPID o presso i caf come gli scorsi anni ed eventuali retroattività fino a 5 anni, inserendo il proprio reddito familiare determinabile tramite 730/UNICO.

Per dipendenti che hanno un reddito sia da lavoro dipendente che autonomo:

E' Possibile fare richiesta solo se il reddito da lavoro dipendente supera il 70% del reddito complessivo.

Per gli autonomi e disoccupati che oggi non hanno accesso agli assegni familiari.:

validità dal 01.07.2021 al 31.12.2021

E' possibile fare richiesta tramite SPID personale di un assegno ponte. Il reddito è determinabile tramite modello ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro il **31/10/2021** per averne diritto da luglio 2021.

In caso di presentazione successiva a tale data, gli assegni verranno erogati solo ed esclusivamente dalla data di accettazione della domanda senza retroattività.

Nel 2022, l'assegno unico verrà esteso anche a tutti i lavoratori dipendenti.

Di seguito indichiamo le modalità ad oggi.

ASSEGNO UNICO DAL 01.01.2022:

Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l'assegno unico universale.

L'assegno unico per i figli verrà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.



Vengono eliminati diversi contributi alla famiglia previsti finora, pertanto dall'entrata in vigore dell'assegno unico spariscono:

- le detrazioni per figli a carico e l'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con quattro figli, mentre rimangono quelle previste per il coniuge e per gli altri familiari a carico;
- l'assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni;
- gli assegni al nucleo familiare;
- il premio alla nascita;
- il contributo per gli assegni familiari versato dai datori di lavoro;
- il fondo di sostegno alla natalità.

A chi spetta:

Il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o esser suo familiare.

Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, con le seguenti caratteristiche:

- deve pagare le imposte sul reddito in Italia;
- vivere con i figli a carico fino al compimento dei 18 anni;
- vivere in Italia ed essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata di almeno semestrale.

L'assegno è riconosciuto ad entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura.

In loro assenza, spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione o divorzio, l'assegno viene generalmente erogato al genitore affidatario, mentre se l'affidamento è congiunto o condiviso, l'assegno è ripartito tra i genitori.

La determinazione dell'importo avverrà dopo la presentazione della domanda con modello ISEE. I beneficiari riceveranno l'assegno unico direttamente in conto corrente.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

info@studiomontanari.it